



AGGIORNAMENTO SUI PRINCIPALI CAMBIAMENTI TECNICI E LEGISLATIVI IN MATERIA DI

AMBIENTE • SICUREZZA • QUALITÀ'

DICEMBRE 2011

NOTIZIE AMBIENTE

1. SISTRI - Nuovo test di funzionamento del sistema: 12-31 dicembre 2011;
2. Trasporto in "conto proprio", ultimi giorni per aggiornare l'iscrizione all'Albo;
3. Fuori le imprese non iscritte Albo gestori ambientali nei bandi per le bonifiche;
4. Il recupero "semplificato" dei rifiuti non esclude automaticamente la Via;
5. MUD 2011 – dichiarazione dei rifiuti prodotti e smaltiti nel 2011;
6. Veicoli fuori uso: comunicazione annuale;
7. Proroga termini adesione autorizzazione di carattere generale attività in deroga;
8. Dichiarazione impianti termici/caldaie;
9. Adeguamenti impianti al Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto;

NOTIZIE SICUREZZA E FINANZIAMENTI

10. Accordo sancito sui corsi di formazione ex art 34 e 37 del Testo Unico;
11. Pubblicato il DPR ambienti confinati.
12. Nuovi progetti Fondimpresa su Lean e Cambiamento

AMBIENTE



SISTRI - NUOVO TEST DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA: 12-31 DICEMBRE 2011

Si sta avvicinando la data del 9 febbraio 2012 per l'avvio del regime di obbligatorietà del SISTRI. Dovranno rispettare questa scadenza i soggetti produttori di rifiuti speciali con oltre 10 dipendenti, le imprese di trasporto e gli impianti di smaltimento e/o riciclo, nonché i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti

urbani della Regione Campania. È conseguentemente di grande importanza monitorare il sistema e, in particolare, incrementare il grado di familiarizzazione con funzionalità e procedure del sistema.

Il SISTRI è cambiato molto in quest'ultimo periodo, sono state introdotte, infatti, numerose semplificazioni procedurali sulla base delle indicazioni prospettate dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli operatori.

Di gran parte delle innovazioni e semplificazioni adottate si è tenuto già conto nell'effettuazione dei test sul SISTRI avvenuti nel periodo 23-25 novembre u.s.

Al di là del contenuto numero di partecipanti, i test hanno dato buona prova della funzionalità della piattaforma tecnologica e della semplicità degli adempimenti procedurali previsti per la compilazione delle schede di registrazione cronologica e di movimentazione; la gran parte degli utenti ha ritenuto, infatti, soddisfacenti i tempi impiegati per la predisposizione delle schede. I risultati acquisiti devono però poter essere condivisi da un'ampia platea di utenti. In tal senso, nella riunione del Comitato di vigilanza



e controllo del SISTRI del 6 dicembre u.s. - dove sono state presenti le principali organizzazioni imprenditoriali dei diversi settori produttivi - si è convenuto di estendere a tutti gli utenti che dovranno rispettare la scadenza del prossimo 9 febbraio la partecipazione ad una fase di test permanente. Questo, nel duplice intento di ricevere eventuali ulteriori suggerimenti per le semplificazioni e di consentire, avendo disponibile un congruo periodo di tempo, una diffusa familiarizzazione con le funzionalità del SISTRI. In tale fase è necessario che gli utenti operino in uno scenario reale, in parallelo al processo cartaceo.

È stato così deciso di effettuare il "test permanente" dal 12 al 31 dicembre p.v.

Al fine di garantire un efficace ritorno delle esperienze acquisite, è importante che gli operatori consultino preventivamente i Manuali "Guide rapide" e "Casi d'uso" presenti sul Portale www.sistri.it. I Manuali contengono, infatti, tutte le nuove procedure e semplificazioni adottate in via sperimentale, in attesa di una loro successiva approvazione formale.

È indispensabile, altresì, utilizzare il Servizio online (Gestione azienda) in area autenticata che consente, in piena autonomia, di modificare o integrare le informazioni relative al proprio profilo fornito nella fase di iscrizione: sono queste, operazioni molto semplici, come evidenziato dal giudizio dato dagli utenti nei test del 23-25 novembre.

Per un impiego efficace delle funzionalità del SISTRI è indispensabile, qualora non ancora effettuato, procedere al preventivo aggiornamento dei Dispositivi USB, operazione questa richiesta automaticamente dal sistema al momento dell'accesso e solo nel caso in cui venga rilevata una versione software precedente all'ultima disponibile.

Per qualsiasi evenienza e chiarimento è possibile contattare il Contact Center del SISTRI ai seguenti numeri:

numero telefonico dedicato: **800 00 38 36**

e-mail: supportotecnico@sistri.it

Ogni soggetto partecipante avrà modo, come avvenuto nei precedenti test, di far conoscere le proprie valutazioni sull'esito delle prove, compilando ed inviando un documento di feedback, il cui modello è scaricabile dal Portale SISTRI.

I questionari compilati potranno essere inviati all'indirizzo e-mail supportotecnico@sistri.it, specificando nel campo oggetto la dicitura "questionario". Visti i tempi stretti disponibili, potranno essere processati soltanto quelli inviati dal 2 al 13 Gennaio 2012.

(fonte www.sistri.it)



TRASPORTO IN "CONTO PROPRIO", ULTIMI GIORNI PER AGGIORNARE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

I soggetti iscritti all'Albo gestori ambientali ex articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006, prima del 15 aprile 2008, devono presentare domanda di aggiornamento dell'iscrizione entro il **27 dicembre 2011**.

A seguito dell'ultimo "Correttivo Rifiuti" (Dlgs 205/2010), i soggetti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti iscritti all'Albo entro il 14 aprile 2008 hanno tempo fino alla fine di dicembre per presentare la domanda di aggiornamento dell'iscrizione, a pena di cancellazione. Nel rispetto del termine in questione, le imprese potranno proseguire l'attività fino alla notifica del provvedimento di aggiornamento o di rigetto della domanda.

La cancellazione dall'Albo degli operatori "inadempienti" decorrerà invece dalla pubblicazione sulla Gu del comunicato relativo alla delibera ricognitiva del Comitato Nazionale dell'Albo (circolare 16 dicembre 2011). A tal fine, le Sezioni regionali e provinciali dovranno deliberare le cancellazioni di competenza entro e non oltre il 20 gennaio 2012.



FUORI LE IMPRESE NON ISCRITTE ALBO GESTORI AMBIENTALI NEI BANDI PER LE BONIFICHE

Quando il bando non fornisce indicazioni, la mancata iscrizione della società capogruppo alla categoria 9 dell'Albo gestori (bonifica di siti) legittima l'esclusione del gruppo di imprese dalla gara.

Il Consiglio di Stato (sentenza 6328/2011) ha così confermato l'annullamento dell'aggiudicazione di una gara per la messa in sicurezza d'emergenza e la caratterizzazione di un'ex discarica, causa la mancata iscrizione dell'impresa capogruppo dell'Ati aggiudicatrice alla categoria 9 dell'Albo nazionale gestori ambientali, obbligatoria in assenza di indicazioni nel bando sulla percentuale richiesta di opere rientrante nella categoria in questione. Il requisito dell'iscrizione all'Albo ha una finalità del tutto diversa rispetto alle qualificazioni degli esecutori di lavori pubblici, sottolinea nell'occasione il CdS, tanto che l'appartenenza alla "richiesta categoria OG12 è afferente a lavori di bonifica e protezione ambientale e non implica quella diretta specializzazione nel campo dei rifiuti connessa all'iscrizione all'Albo".

(fonte: reteambiente.it)



IL RECUPERO "SEMPLIFICATO" DEI RIFIUTI NON ESCLUDE AUTOMATICAMENTE LA VIA

Il rispetto delle norme tecniche previste per l'ammissibilità alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti non comporta alcuna deroga "implicita" alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale.

Questo perché le esigenze "ambientali" alla base delle disciplina Via (Parte II del Dlgs 152/2006) non sono derogabili sulla base del solo rispetto delle norme contenute nel Dm 5 febbraio 1998, senza alcuna dimostrazione della rispondenza dell'attività che si intende esercitare agli interessi pubblici di protezione dell'ambiente.

Per il Consiglio di Stato (sentenza 6221/2011) ha bene operato la Provincia che in sede di rinnovo della comunicazione di attività di recupero di rifiuti in forma semplificata, dovuta alla modifica sostanziale dell'impianto (da 45mila a 75mila tonnellate all'anno di rifiuti recuperati), ha imposto al richiedente la previa sottoposizione del progetto alla verifica di assoggettabilità Via (cd. "screening"), in questo caso regionale.

(fonte: reteambiente.it)



MUD 2011 – DICHIARAZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI E SMALTITI NEL 2011

L'obbligo di denuncia dei rifiuti prodotti e smaltiti per l'anno 2011 non può essere assolto entro il 31 dicembre 2011, come sarebbe stato indicato nel decreto ministeriale 22 dicembre 2010, nell'ipotesi, all'epoca vigente, che nel corso del 2011 sarebbe divenuto operativo il sistema SISTRI. L'impossibilità ha comportato la predisposizione di un apposito decreto, ora al vaglio della Corte dei Conti, che fa slittare il termine di presentazione del MUD al prossimo 30 aprile 2012.



SCADENZA



VEICOLI FUORI USO: COMUNICAZIONE ANNUALE

Si ricorda che entro sabato 31 dicembre 2011 i seguenti soggetti:


- i produttori
- i distributori
- i raccoglitori
- le compagnie di assicurazione
- i frantumatori
- i recuperatori e i riciclatori
- gli operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali

devono pubblicare e rendere disponibili all'Albo nazionale gestori rifiuti di cui all'articolo 212, Dlgs 152/2006, le informazioni relative a:

- costruzione del veicolo e relativi componenti che possono essere reimpiegati, recuperati e riciclati;
- corretto trattamento (dal punto di vista ambientale) del veicolo fuori uso (con particolare riferimento alla rimozione di tutti i liquidi ed alla demolizione);
- ottimizzazione delle possibilità di ripiego, riciclaggio e recupero del veicolo fuori uso e dei relativi componenti;
- progressi conseguiti in materia di recupero e riciclaggio al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali.

(fonte: reteambiente.it)


PROROGA



PROROGA TERMINI ADESIONE AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ATTIVITÀ IN DEROGA

La Provincia di Treviso ha provveduto a regolamentare la procedura di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale relativa ad alcune attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2, Parte V, Titolo I del D.Lgs n.152/2006, come modificato e integrato dal D.Lgs n. 128/2010.

In data 21/12/2011 la Provincia di Treviso con Decreto n. 670/2011 ha **prorogato di 6 mesi il termine ultimo** di presentazione che era previsto al 31 dicembre 2011. In detta data, ora prorogata di 6 mesi, era previsto il termine per rinnovare le autorizzazioni di carattere generale con decreto della Provincia n. 526/2005 e per autorizzare gli impianti esistenti al 1° luglio 1988 senza autorizzazione esplicita.




DICHIARAZIONE IMPIANTI TERMICI/CALDAIE

Per gli impianti termici civili nuovi (o modifiche di impianto) di potenza termica nominale superiore al valore di soglia la denuncia, un tempo prevista dall'art.284 del D.Lgs 152/2006 (Parte V), è stata sostituita da una dichiarazione da allegare alla dichiarazione di conformità di cui al DM 37 del 22/01/2008. Per gli impianti termici civili esistenti e di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, il responsabile



dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto è tenuto a compilare ed inviare all'Autorità competente, entro il 31/12/2012, una dichiarazione di rispondenza alle caratteristiche tecniche di cui all'art.285 e di idoneità al rispetto dei valori limite di cui all'art. 286 (Parte V - D.Lgs 152/06). Entro lo stesso termine il libretto di centrale deve essere integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art.286.



ADEGUAMENTI IMPIANTI AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE DEL VENETO

La Regione del Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009, ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA) previsto dal d.lgs. n. 152/2006 cd. Testo unico ambientale, che contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche della Regione e prevede gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla disciplina nazionale.

Il PTA si articola in tre documenti:
a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi aggiornamenti e comprende l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico

b) Indirizzi di Piano: contiene l'individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale.
c) Norme Tecniche di Attuazione.

Si fa particolare riferimento, in questa notizia alla **eventuale necessità di adeguamento degli impianti a quanto previsto dall'articolo 39 delle NTA del piano stesso se ricadenti nei casi previsti (con particolare attenzione per**

gli impianti per i quali è presente una autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Treviso).

Se gli impianti di gestione delle acque meteoriche per le attività previste dall'articolo 39 non sono ad oggi a norma, essi devono essere adeguati e certificati **entro l'8 dicembre 2012.**

SICUREZZA e FINANZIAMENTI



ACCORDO SANCITO SUI CORSI DI FORMAZIONE EX ART 34 E 37 DEL TESTO UNICO

La **Conferenza permanente Stato-Regioni** convocata **mercoledì 21 dicembre 2011** ha approvato:

- lo schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui **corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.**

L'accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL SPP).
Il percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. Durata e contenuti dei corsi sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d'intesa con il datore di lavoro, qualora lo



ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti "specifici" ritenuti migliorativi dell'intero percorso.

Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni specificate nell'Allegato I all'accordo.

- lo schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la **formazione dei lavoratori**.

Il suddetto accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, **dei lavoratori e delle lavoratrici** come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), **dei preposti e dei dirigenti**, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.

L'applicazione dei contenuti dell'accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".

La formazione oggetto dell'accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto dell'accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene

consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni previste nell'Allegato I all'accordo.

Ricordiamo che siamo in attesa della pubblicazione dei testi sulla gazzetta ufficiale dal momento che farà testo solo quanto pubblicato sulla gazzetta medesima.

[Fonte testo: www.aias-sicurezza.it](http://www.aias-sicurezza.it)



PUBBLICATO IL DPR AMBIENTI CONFINATI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il "Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.", che è entrato in vigore il 23 novembre 2011.

Il decreto che nasce per meglio regolamentare la sicurezza nelle attività lavorative svolte in ambienti comunemente definiti come confinati.

Il decreto nasce sulla scia dei vari incidenti che si sono tristemente succeduti nel triennio 2008 - 2010 traendo conclusioni per molti aspetti complementari o diverse dai decreti e da tutte le linee guida (ed.2001 e ed.2008) che lo hanno preceduto. Operando sulla base della qualificazione degli attori e su regole chiare, pone in campo nuovi e diverse parametri di confronto rispetto al passato. In realtà, buona parte degli argomenti era già contenuta di fatto nel D.lgs. 81/08 ma viene ribadita con forza in un unico testo indirizzato al settore in modo da rafforzarne la valenza preventiva.

La prima novità riguarda la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che possono operare in spazi confinati. In aggiunta a tutti gli obblighi già gravanti in



materia, si è provveduto (in attesa, si legge, della definizione di un complessivo sistema di qualificazione) a definire in maniera puntuale una serie di requisiti in modo da selezionare i soggetti destinati a tali attività. In specifico è prevista:

- l'obbligatorietà di informazione, formazione e addestramento specifici, da rinnovare periodicamente. Ovviamente l'aspetto più qualificante è l'addestramento che possiamo intendere come riferito all'uso degli strumenti di prevenzione (DPI, rilevatori ecc.) ma anche alle procedure da adottare in caso di anomalia o emergenza;
- il possesso di DPI specifici, strumentazioni ed attrezzature, idonei a prevenire i rischi propri dell'attività. Qui ci permettiamo di osservare che anche il committente, sulla base della propria valutazione dei rischi, dovrà avere la capacità di comprendere se le dotazioni del fornitore sono idonee dal punto di vista della sicurezza, altrimenti questo tipo di qualificazione perderebbe di effettività;
- l'obbligo di presenza, durante tali attività, di personale esperto (non inferiore al 30% della forza lavoro destinata alla attività medesima) con contratti definiti;
- l'integrale rispetto degli obblighi contributivi;
- l'applicazione delle norme, non solo alla azienda che acquisisce il contratto o che esegue i lavori al proprio interno, ma anche a qualsiasi soggetto della filiera (subappalti, ecc). A questo proposito il decreto si sofferma ampiamente sulla regolamentazione degli appalti, al fine di evitare quanto già visto in passato negli incidenti più grandi.

Dal testo esaminato non appaiono eccezioni per le aziende che effettuano autonomamente i lavori in oggetto, quindi i requisiti applicabili dovranno essere rispettati con riferimento al personale coinvolto in tali attività.

La seconda novità riguarda la specifica indicazione della necessità di una procedura per la esecuzione dei lavori in spazi confinati.

Il titolo dell'articolo 3 del suddetto decreto è "Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati".

La richiesta esplicita di una **procedura scritta** con specifici requisiti che sia adottata durante tutte le fasi, o altri criteri quali l'informazione prima dell'accesso (per un periodo non inferiore ad un giorno) o

l'individuazione di un **rappresentante del committente** formato ed addestrato che vigili sulle attività, sono **novità di rilievo**, peraltro già prospettate nelle linee guida ISPESL del 2008. L'idea di definire un processo univoco e ben delineato per l'esecuzione di attività pericolose è qualcosa che nella cultura anglosassone era ben presente a partire da metà degli anni '90 e che ha trovato larga attuazione in alcuni settori come il petrolchimico proprio per la tipologia di lavoro di cui stiamo parlando. Ma l'allargamento dell'approccio a tutti i settori, anche a quelli in cui il lavoro in spazi confinati può apparire meno pericoloso, punta all'obiettivo di evitare la sottovalutazione del rischio che in molti degli incidenti degli ultimi anni è stata una delle cause rilevanti per l'accadimento degli stessi.

Si delinea in alternativa alle suddette procedure anche l'imminente uscita di buone prassi in corso di approvazione (qualora validate dalla Commissione consultiva permanente). Probabilmente sarà comunque necessario un adeguamento dei contenuti delle buone prassi alla effettiva organizzazione del lavoro dei vari soggetti coinvolti.

Le due novità configurano una porzione interessante di un **sistema di gestione** in cui molti dei requisiti richiesti coprono punti specifici, ad es., della norma OHSAS 18001. È di fatto escluso il mero intervento di formazione in aula fine a sé stessa a cui abbiamo tutti assistito negli ultimi anni.

Addestramento fattivo, formazione permanente su DPI precisi ed atti allo scopo. Il futuro di questa specifica parte di lavorazioni taglia nettamente i ponti con la sicurezza fatta sulla carta e poco fattiva.

Lo scenario è di fatto completamente diverso. La procedura che il costituisce il cuore del DPR, sarà definita e fatta rispettare dal datore di lavoro, o chi per lui, dopo avere bene analizzato le fattispecie di lavori a cui potrà/vorrà partecipare. Non potrà essere generica perché ad essa è legata la scelta della organizzazione del lavoro (costituzione delle squadre), dei metodi di lavoro e soprattutto la scelta dei DPI di terza categoria. In questo senso, e non in altri, le buone prassi prospettate potranno essere di aiuto ma non determinanti, in quanto anche solo la presenza di due tipi di ambienti



confinati porterà a procedure dedicate e specifiche di quella azienda e del mondo in cui opera. La procedura diventa quindi il cuore stesso delle scelte e del know how dell'azienda qualificata a lavorare in ambiente confinato che a questo punto deve essere perfettamente conosciuto, definito ed analizzato.

Gli stessi criteri di soccorso, sono legati al tipo di intervento svolto, alle attrezzature in dotazione all'impresa, ai DPI scelti, all'addestramento ricevuto e non ultimo alle capacità fattive dei dipendenti dell'impresa. La formazione sarà generica ed introduttiva solo in piccola parte, ma sarà prepotentemente effettuata sulla procedura aziendale dedicata al tipo di lavorazioni svolte.

Infine, l'addestramento riveste, in questo settore, importanza particolare. In questo caso si rivelano preziose le linee guida ISPESL del giugno del 2008, che tracciano suggerimenti importanti sui DPI necessari, sugli equipaggiamenti e sulla strumentazione atta ad individuare la presenza di sostanze pericolose.

Le suddette linee suggeriscono un aggiornamento dell'addestramento almeno annuale. Si tratta di un addestramento approfondito e multisettoriale che spazia dalle tecniche di ingresso a quelle di recupero, passando per le analisi in campo delle atmosfere riscontrate. Anche se non viene definita la competenza dei docenti trattandosi di tecniche di soccorso unite ad una conoscenza approfondita dei DPI di terza categoria, delle schede delle sostanze presenti e dei relativi limiti, così come della strumentazione, di fatto apre scenari in cui più professionisti e medici operino di concerto per offrire adeguato addestramento, la cui durata è normata nei termini minimi (almeno un giorno).

Riassumendo, il nuovo DPR esprime concetti conosciuti e già espressi nella normativa attuale, ma resi chiari ed espliciti per una salvaguardia fattiva che riconduca ad un sistema di gestione della sicurezza più complessivo. Difficile infatti immaginare la gestione, l'aggiornamento e la manutenzione di corsi, attrezzature, strumentazioni, senza un approccio definito da un sistema gestionale più o meno complesso.

Le novità espresse in maniera chiara, per chiunque operi in questo settore, vanno nella giusta direzione e possono essere un chiaro esempio di fattiva prevenzione con l'obiettivo dichiarato di evitare le tragedie viste in passato.

Fonte testo: www.puntosicuro.it

NUOVI PROGETTI FONDIMPRESA SU LEAN E CAMBIAMENTO

Formazione Unindustria Treviso partecipa al prossimo avviso 5/2011 di Fondimpresa con due nuovi progetti per lo sviluppo aziendale. Il primo, in collaborazione con Risorse in Crescita, è il progetto **Lean Company** rivolto alle aziende del settore metalmeccanico, mentre il secondo, **"F.A.C.I.L.E.: Formazione per Adattarsi al Cambiamento. Innovarsi nel Lavoro ed Emergere dalla crisi"**, è rivolto a tutte le aziende aderenti a Fondimpresa.

Per poter partecipare ad uno dei due progetti le aziende devono soddisfare i seguenti requisiti:

essere aderenti a **Fondimpresa**,

essere **PMI** (solo per il progetto Lean Company),

prevedere il coinvolgimento in formazione di **donne**, lavoratori **over 45** e lavoratori stranieri, non aver aderito ad altri progetti nell'ambito dell'Avviso 5/2011.

Verrà data priorità alle aziende che NON hanno mai partecipato ad avvisi Fondimpresa.

Le aziende che intendono usufruire dei finanziamenti potranno compilare **la scheda di manifestazione interesse** indicando i percorsi formativi (riportando i titoli scelti tra quelli disponibili nel catalogo), il numero di dipendenti coinvolti, il numero di edizione e la durata in ore.

Le adesioni ad entrambi i progetti dovranno essere **firmate in ogni pagina** dal Legale Rappresentante dell'azienda e dalle RSU aziendali, dove presenti, nella parte dedicata. Dovranno essere inviate in **originale** (è possibile anticiparle tramite mail a fondimpresa@unindustriatv.it) a:

Formazione Unindustria Treviso
Piazza delle Istituzioni 12
31100 - Treviso

Le manifestazioni d'interesse al progetto **Lean Company** dovranno pervenire entro e non



oltre il 28 dicembre 2011 a Formazione
Unindustria Treviso.

Fonte testo: www.unindustria.it

Buon Natale 2011

Da Mastergroup

*"Per quanto viaggiamo in tutto
il mondo, per trovare ciò che è
bello dobbiamo portarlo con
noi altrimenti non lo troveremo"*
(R.W. Emerson)

MASTERGROUP
ingegneria e servizi



*Auguriamo a tutti Voi un
Buon Natale e un Felice 2012!*